



PERMESSO DI SOGGIORNO per COESIONE FAMILIARE

(artt. 30, comma 1, lettera c) Dlgs. 286/98 e succ. mod)

- ☐ **DOCUMENTI** di identità del richiedente e del familiare di riferimento
 - Permesso di soggiorno
 - Passaporto
 - codice fiscale
 - certificato attestante il vincolo familiare
 - stato di famiglia / certificato di residenza
- ☐ **ABITAZIONE**
 - idoneità alloggiativa
- ☐ **REDDITO**
 - reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (5.750 €) + la metà per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (11.500 €). La legge prevede la possibilità di cumulare il proprio reddito con quello dei familiari conviventi.
 - CUD / buste paga del familiare di riferimento
 - dichiarazione di sostentamento (del familiare di riferimento di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare)

NOTE

Lo straniero, titolare del PS con durata non inferiore a un anno può riunire la propria famiglia e chiedere la coesione familiare per gli stessi familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare (art. 29 TU Immigrazione):

1. coniuge maggiorenne;
2. figli minori (se l'altro genitore ha dato il suo consenso)
3. figli maggiorenni a carico (se per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale)
4. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute (vedi autocertificazione).

La coesione familiare (art. 30 comma 1 lettera c) del TU per l'Immigrazione) consiste nella conversione del PS originariamente posseduto in un permesso per motivi familiari ed è possibile esclusivamente entro 1 anno dalla data di scadenza dello stesso. Questo vuol dire che chi è entrato in Italia può convertire il suo PS in motivi familiari (in presenza dei requisiti di legge per il ricongiungimento familiare) solo se il suo permesso non è scaduto da più di 1 anno.

La legge in vigore prevede che per gli ingressi di breve durata (fino a 3 mesi) non sia più necessario richiedere il PS (es. turismo, affari) tuttavia sussiste l'obbligo di dichiararsi presenti sul territorio nazionale. In tali casi ai fini della conversione, si valuta la scadenza della dichiarazione di presenza la cui durata si desume:

- dal Timbro Uniforme Schengen sul passaporto (provenienza dai Paesi extraUE);
- dalla dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (in caso di provenienza da Paesi Schengen).